

AGENZIA GENERALE DI MALDURA M. E CASTAGNA M. S.N.C.	ALLEGATO 3 INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE <i>Conforme all'Allegato 1 al Regolamento IVASS 40/2018 vigente</i>
C.SO XXV APRILE, 129/E - 22036 ERBA (CO)	
A000154666	

ALLEGATO 3 INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

CONTRAENTE (ADERENTE) O POTENZIALE TALE
COGNOME e NOME/RAGIONE SOCIALE: _____
CODICE FISCALE/P. IVA: _____
EMAIL: _____

Prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, con la consegna/trasmissione questa comunicazione al contraente il distributore adempie agli obblighi di legge relative al rilascio delle informazioni personali e di identificazione, di quelle relative alla sua attività, agli eventuali conflitti d'interesse e agli strumenti di tutela adottati sul mercato.

Il presente documento è messo a disposizione dal distributore, che opera, nelle forme previste e consentite dalle normative vigenti. All'interno dell'organizzazione aziendale i cui dati sono riportati nell'intestazione:

NEI PROPRI LOCALI, ANCHE MEDIANTE APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE, ALL'INDIRIZZO	C.SO XXV APRILE, 129/E - 22036 ERBA (CO)
SUL SITO CON CUI PROMUOVE/COLLOCA PRODOTTI ASSICURATIVI, DANDO ANCHE AVVISO DELLA PUBBLICAZIONE NEI PROPRI LOCALI	www.agenzie.axa.it/erba1006

Per rinnovi o stipule di nuovi contratti l'Allegato è riconsegnato/ritrasmesso solo in caso di rilevanti variazioni delle informazioni rese nel precedente modulo.

L'inosservanza a tale obbligo è punita con le sanzioni previste dall'articolo 324 CAP (Sanzioni relative alla violazione degli obblighi di distribuzione dei prodotti assicurativi inclusi i prodotti di investimento assicurativo distribuiti da intermediari)

SEZIONE I - INFORMAZIONI GENERALI SULL'INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE

COGNOME NOME	BELLANTONE LORENZO
NR DI ISCRIZIONE AL RUI	E000554545
DATA DI ISCRIZIONE AL RUI	29/07/2016
CODICE FISCALE	BLLLNZ87A20D416Z
IL DISTRIBUTORE OPERA	A titolo individuale
RECAPITO TELEFONICO	031 642375
POSTA ELETTRONICA	elledueb@gmail.com
PEC	malduracastagnasnc@cert.cna.it
SITO ATTRAVERSO CUI È PROMOSSA/SVOLTA L'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA	www.agenzie.axa.it/erba1006

AGENZIA GENERALE DI MALDURA M. E CASTAGNA M. S.N.C.	ALLEGATO 3 INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE <i>Conforme all'Allegato 1 al Regolamento IVASS 40/2018 vigente</i>
C.SO XXV APRILE, 129/E - 22036 ERBA (CO)	
A000154666	

Autorità di vigilanza: IVASS, Via del Quirinale n°21 - 00187 - Roma (RM)
Tel.: +39 06.42.13.31 (contatti: e-mail: scrivi@ivass.it; PEC: ivass@pec.ivass.it).

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro degli intermediari, pubblicato sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it)

SEZIONE II – INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO

Il **Distributore** comunica di aver messo a disposizione dei contraenti:

- l'elenco degli obblighi di comportamento cui l'intermediario ha l'obbligo di adempiere, contenuti nel documento denominato Allegato 4ter

NEI LOCALI SITI ALL'INDIRIZZO	C.SO XXV APRILE, 129/E - 22036 ERBA (CO)
SUL SITO INTERNET	www.agenzie.axa.it/erba1006

Il contraente, in caso di offerta fuori dalla sede dell'agenzia o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, può richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco delle imprese di assicurazione con cui l'intermediario ha rapporti di affari, anche attraverso la collaborazione con altri intermediari

SEZIONE III – INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI

Il **Distributore** dichiara di non detenere in alcuna impresa di assicurazione una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto

Allo stesso tempo dichiara che: nessuna Impresa di assicurazione ovvero Impresa controllante di un'Impresa di assicurazione detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'Intermediario opera

SEZIONE IV – INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE

RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'INTERMEDIARIO

L'attività di distribuzione del distributore è garantita da un contratto di assicurazione per la responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

COME PROPORRE UN EVENTUALE RECLAMO

Il Contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare RECLAMO per iscritto all'Intermediario (reclami relativi alla sua condotta ovvero a quella dei suoi dipendenti o collaboratori) ai recapiti indicati nella SEZIONE I del presente documento.

AGENZIA GENERALE DI MALDURA M. E CASTAGNA M. S.N.C.	ALLEGATO 3 INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE <i>Conforme all'Allegato 1 al Regolamento IVASS 40/2018 vigente</i>
C.SO XXV APRILE, 129/E - 22036 ERBA (CO)	
A000154666	

Analogamente il Contraente ha la facoltà di inoltrare il proprio eventuale reclamo (avente ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale ovvero la gestione dei sinistri) all'Impresa di assicurazione preponente, ai recapiti indicati nel documento denominato DIP aggiuntivo.

N.B. un "reclamo" è una dichiarazione d'insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un'Impresa di assicurazione, di un Intermediario assicurativo ovvero di un Intermediario iscritto nell'elenco annesso, relativa ad un contratto oppure ad un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Qualora il contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo ovvero in caso di assenza di riscontro da parte dell'Intermediario o dell'Impresa di assicurazione entro il termine di legge (45 giorni), il Contraente potrà rivolgersi direttamente all'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'Intermediario o dall'Impresa preponente e l'eventuale riscontro.

Il RECLAMO sarà inviato all'IVASS - Servizio Tutela del Consumatore potrà essere trasmesso via Fax al numero 06.42.13.32.06 ovvero tramite P.E.C.: tutela.consumatore@pec.ivass.it; utilizzando l'apposito MODULO predisposto per la presentazione dei reclami disponibile al seguente link dell'IVASS: <https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html>.

La GUIDA per la presentazione del reclamo è inoltre consultabile cliccando sul seguente link: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/guida_reclami.pdf.

In particolare, in alternativa alla proposizione del reclamo ovvero in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo stesso, il Contraente potrà attivare il procedimento di Mediazione Civile (ex D. Lgs. 04.03.2010, n. 28) e la Negoziazione Assistita (ex D.L. 132/2014).

Luogo _____, Data _____

PER VERSIONE CARTACEA

Firma del Contraente per presa visione e ricevuta _____

PER VERSIONE DIGITALE

Il presente documento, a titolo di nota informativa, ai sensi dell'art. 56, comma 3, del Regolamento, viene consegnato o trasmesso in formato elettronico, ai sensi dell'art. 61 del Regolamento, come da scelta effettuata dal Cliente.

AGENZIA GENERALE DI MALDURA M. E CASTAGNA M. S.N.C.	ALLEGATO 4-ter REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE <i>Conforme all' Allegato 4 al Regolamento IVASS 40/2018 vigente</i>
C.SO XXV APRILE, 129/E - 22036 ERBA (CO)	
A000154666	

ALLEGATO 4-ter ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Come definito nell' allegato 4 al Regolamento IVASS 40/2018, così come modificato dal Provvedimento 97/2020, il distributore mette a disposizione del pubblico il presente documento nella modalità individuata.

Il distributore

DISTRIBUTORE	BELLANTONE LORENZO
N° DI ISCRIZIONE AL RUI	E000554545
DATA DI ISCRIZIONE AL RUI	29/07/2016

mette a disposizione il presente documento:

NEI PROPRI LOCALI, ANCHE MEDIANTE APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE, ALL'INDIRIZZO	C.SO XXV APRILE, 129/E - 22036 ERBA (CO)
SUL SITO INTERNET, CON CUI PROMUOVE/COLLOCA PRODOTTI ASSICURATIVI, DANDO ANCHE AVVISO DELLA PUBBLICAZIONE NEI PROPRI LOCALI, ALL'INDIRIZZO WEB	www.agenzie.axa.it/erba1006
NEL CASO DI OFFERTA FUORI SEDE O NEL CASO IN CUI LA FASE PRECONTRATTUALE SI SVOLGA MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA, ATTRAVERSO CONSEGNA/TRASMISSIONE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	

SEZIONE I - REGOLE GENERALI PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore assume i seguenti obblighi di:

- consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
- consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
- consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
- proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
- informare, se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
- valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
- fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata

AGENZIA GENERALE DI MALDURA M. E CASTAGNA M. S.N.C.	ALLEGATO 4-ter REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE <i>Conforme all'Allegato 4 al Regolamento IVASS 40/2018 vigente</i>
C.SO XXV APRILE, 129/E - 22036 ERBA (CO)	
A000154666	

SEZIONE II – REGOLE SUPPLEMENTARI PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI
--

Nei casi di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, il distributore assume i seguenti obblighi supplementari di:

- # consegna/trasmisione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto
- # valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
- # informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, in caso di vendita con consulenza. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza
- # obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo
- # informare il contraente, in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- # fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice

AGENZIA GENERALE DI MALDURA M. E CASTAGNA M. S.N.C.	ALLEGATO 3 INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE <i>Conforme all'Allegato 1 al Regolamento IVASS 40/2018 vigente</i>
C.SO XXV APRILE, 129/E - 22036 ERBA (CO)	
A000154666	

ALLEGATO 3 INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

CONTRAENTE (ADERENTE) O POTENZIALE TALE
COGNOME e NOME/RAGIONE SOCIALE: _____
CODICE FISCALE/P. IVA: _____
EMAIL: _____

Prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, con la consegna/trasmissione questa comunicazione al contraente il distributore adempie agli obblighi di legge relative al rilascio delle informazioni personali e di identificazione, di quelle relative alla sua attività, agli eventuali conflitti d'interesse e agli strumenti di tutela adottati sul mercato.

Il presente documento è messo a disposizione dal distributore, che opera, nelle forme previste e consentite dalle normative vigenti. All'interno dell'organizzazione aziendale i cui dati sono riportati nell'intestazione:

NEI PROPRI LOCALI, ANCHE MEDIANTE APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE, ALL'INDIRIZZO	C.SO XXV APRILE, 129/E - 22036 ERBA (CO)
SUL SITO CON CUI PROMUOVE/COLLOCA PRODOTTI ASSICURATIVI, DANDO ANCHE AVVISO DELLA PUBBLICAZIONE NEI PROPRI LOCALI	www.agenzie.axa.it/erba1006

Per rinnovi o stipule di nuovi contratti l'Allegato è riconsegnato/ritrasmesso solo in caso di rilevanti variazioni delle informazioni rese nel precedente modulo.

L'inosservanza a tale obbligo è punita con le sanzioni previste dall'articolo 324 CAP (Sanzioni relative alla violazione degli obblighi di distribuzione dei prodotti assicurativi inclusi i prodotti di investimento assicurativo distribuiti da intermediari)

SEZIONE I - INFORMAZIONI GENERALI SULL'INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE

COGNOME NOME	BRENNA CLAUDIA
NR DI ISCRIZIONE AL RUI	E000156147
DATA DI ISCRIZIONE AL RUI	12/10/2010
CODICE FISCALE	BRNCLD44P42C933A

IL DISTRIBUTORE OPERA	A titolo individuale
-----------------------	-----------------------------

RECAPITO TELEFONICO	031 642375
POSTA ELETTRONICA	claudiabrenna44@gmail.com
PEC	malduracastagnasnc@cert.cna.it
SITO ATTRAVERSO CUI È PROMOSSA/SVOLTA L'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA	www.agenzie.axa.it/erba1006

AGENZIA GENERALE DI MALDURA M. E CASTAGNA M. S.N.C.	ALLEGATO 3 INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE <i>Conforme all'Allegato 1 al Regolamento IVASS 40/2018 vigente</i>
C.SO XXV APRILE, 129/E - 22036 ERBA (CO)	
A000154666	

Autorità di vigilanza: IVASS, Via del Quirinale n°21 - 00187 - Roma (RM)
Tel.: +39 06.42.13.31 (contatti: e-mail: scrivi@ivass.it; PEC: ivass@pec.ivass.it).

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro degli intermediari, pubblicato sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it)

SEZIONE II – INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO

Il **Distributore** comunica di aver messo a disposizione dei contraenti:

- l'elenco degli obblighi di comportamento cui l'intermediario ha l'obbligo di adempiere, contenuti nel documento denominato Allegato 4ter

NEI LOCALI SITI ALL'INDIRIZZO	C.SO XXV APRILE, 129/E - 22036 ERBA (CO)
SUL SITO INTERNET	www.agenzie.axa.it/erba1006

Il contraente, in caso di offerta fuori dalla sede dell'agenzia o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, può richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco delle imprese di assicurazione con cui l'intermediario ha rapporti di affari, anche attraverso la collaborazione con altri intermediari

SEZIONE III – INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI

Il **Distributore** dichiara di non detenere in alcuna impresa di assicurazione una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto

Allo stesso tempo dichiara che: nessuna Impresa di assicurazione ovvero Impresa controllante di un'Impresa di assicurazione detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'Intermediario opera

SEZIONE IV – INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE

RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'INTERMEDIARIO

L'attività di distribuzione del distributore è garantita da un contratto di assicurazione per la responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

COME PROPORRE UN EVENTUALE RECLAMO

Il Contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare RECLAMO per iscritto all'Intermediario (reclami relativi alla sua condotta ovvero a quella dei suoi dipendenti o collaboratori) ai recapiti indicati nella SEZIONE I del presente documento.

AGENZIA GENERALE DI MALDURA M. E CASTAGNA M. S.N.C.	ALLEGATO 3 INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE <i>Conforme all'Allegato 1 al Regolamento IVASS 40/2018 vigente</i>
C.SO XXV APRILE, 129/E - 22036 ERBA (CO)	
A000154666	

Analogamente il Contraente ha la facoltà di inoltrare il proprio eventuale reclamo (avente ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale ovvero la gestione dei sinistri) all'Impresa di assicurazione preponente, ai recapiti indicati nel documento denominato DIP aggiuntivo.

N.B. un "reclamo" è una dichiarazione d'insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un'Impresa di assicurazione, di un Intermediario assicurativo ovvero di un Intermediario iscritto nell'elenco annesso, relativa ad un contratto oppure ad un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Qualora il contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo ovvero in caso di assenza di riscontro da parte dell'Intermediario o dell'Impresa di assicurazione entro il termine di legge (45 giorni), il Contraente potrà rivolgersi direttamente all'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'Intermediario o dall'Impresa preponente e l'eventuale riscontro.

Il RECLAMO sarà inviato all'IVASS - Servizio Tutela del Consumatore potrà essere trasmesso via Fax al numero 06.42.13.32.06 ovvero tramite P.E.C.: tutela.consumatore@pec.ivass.it; utilizzando l'apposito MODULO predisposto per la presentazione dei reclami disponibile al seguente link dell'IVASS: <https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html>.

La GUIDA per la presentazione del reclamo è inoltre consultabile cliccando sul seguente link: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/guida_reclami.pdf.

In particolare, in alternativa alla proposizione del reclamo ovvero in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo stesso, il Contraente potrà attivare il procedimento di Mediazione Civile (ex D. Lgs. 04.03.2010, n. 28) e la Negoziazione Assistita (ex D.L. 132/2014).

Luogo _____, Data _____

PER VERSIONE CARTACEA

Firma del Contraente per presa visione e ricevuta _____

PER VERSIONE DIGITALE

Il presente documento, a titolo di nota informativa, ai sensi dell'art. 56, comma 3, del Regolamento, viene consegnato o trasmesso in formato elettronico, ai sensi dell'art. 61 del Regolamento, come da scelta effettuata dal Cliente.

AGENZIA GENERALE DI MALDURA M. E CASTAGNA M. S.N.C.	ALLEGATO 4-ter REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE <i>Conforme all' Allegato 4 al Regolamento IVASS 40/2018 vigente</i>
C.SO XXV APRILE, 129/E - 22036 ERBA (CO)	
A000154666	

ALLEGATO 4-ter ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Come definito nell' allegato 4 al Regolamento IVASS 40/2018, così come modificato dal Provvedimento 97/2020, il distributore mette a disposizione del pubblico il presente documento nella modalità individuata.

Il distributore

DISTRIBUTORE	BRENNA CLAUDIA
N° DI ISCRIZIONE AL RUI	E000156147
DATA DI ISCRIZIONE AL RUI	12/10/2010

mette a disposizione il presente documento:

NEI PROPRI LOCALI, ANCHE MEDIANTE APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE, ALL'INDIRIZZO	C.SO XXV APRILE, 129/E - 22036 ERBA (CO)
SUL SITO INTERNET, CON CUI PROMUOVE/COLLOCA PRODOTTI ASSICURATIVI, DANDO ANCHE AVVISO DELLA PUBBLICAZIONE NEI PROPRI LOCALI, ALL'INDIRIZZO WEB	www.agenzie.axa.it/erba1006
NEL CASO DI OFFERTA FUORI SEDE O NEL CASO IN CUI LA FASE PRECONTRATTUALE SI SVOLGA MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA, ATTRAVERSO CONSEGNA/TRASMISSIONE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	

SEZIONE I - REGOLE GENERALI PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore assume i seguenti obblighi di:

- consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
- consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
- consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
- proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
- informare, se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
- valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
- fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata

AGENZIA GENERALE DI MALDURA M. E CASTAGNA M. S.N.C.	ALLEGATO 4-ter REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE <i>Conforme all'Allegato 4 al Regolamento IVASS 40/2018 vigente</i>
C.SO XXV APRILE, 129/E - 22036 ERBA (CO)	
A000154666	

SEZIONE II – REGOLE SUPPLEMENTARI PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI
--

Nei casi di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, il distributore assume i seguenti obblighi supplementari di:

- # consegna/trasmisione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto
- # valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
- # informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, in caso di vendita con consulenza. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza
- # obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo
- # informare il contraente, in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- # fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice

AGENZIA GENERALE DI MALDURA M. E CASTAGNA M. S.N.C.	ALLEGATO 3 INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE <i>Conforme all'Allegato 1 al Regolamento IVASS 40/2018 vigente</i>
C.SO XXV APRILE, 129/E - 22036 ERBA (CO)	
A000154666	

ALLEGATO 3 INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

CONTRAENTE (ADERENTE) O POTENZIALE TALE
COGNOME e NOME/RAGIONE SOCIALE: _____
CODICE FISCALE/P. IVA: _____
EMAIL: _____

Prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, con la consegna/trasmissione questa comunicazione al contraente il distributore adempie agli obblighi di legge relative al rilascio delle informazioni personali e di identificazione, di quelle relative alla sua attività, agli eventuali conflitti d'interesse e agli strumenti di tutela adottati sul mercato.

Il presente documento è messo a disposizione dal distributore, che opera, nelle forme previste e consentite dalle normative vigenti. All'interno dell'organizzazione aziendale i cui dati sono riportati nell'intestazione:

NEI LOCALI, ANCHE MEDIANTE APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE, SITI ALL'INDIRIZZO	C.SO XXV APRILE, 129/E - 22036 ERBA (CO)
SUL SITO CON CUI PROMUOVE/COLLOCA PRODOTTI ASSICURATIVI, DANDO ANCHE AVVISO DELLA PUBBLICAZIONE NEI PROPRI LOCALI	www.agenzie.axa.it/erba1006

Per rinnovi o stipule di nuovi contratti l'Allegato è riconsegnato/ritrasmesso solo in caso di rilevanti variazioni delle informazioni rese nel precedente modulo.

L'inosservanza a tale obbligo è punita con le sanzioni previste dall'articolo 324 CAP (Sanzioni relative alla violazione degli obblighi di distribuzione dei prodotti assicurativi inclusi i prodotti di investimento assicurativo distribuiti da intermediari)

SEZIONE I - INFORMAZIONI GENERALI SULL'INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE

COGNOME NOME	CASTAGNA MATTEO
NR DI ISCRIZIONE AL RUI	A000124777
DATA DI ISCRIZIONE AL RUI	27/04/2007
CODICE FISCALE	CSTMTT79P26D416A
IL DISTRIBUTORE OPERA	In forma societaria
RUOLO (VESTE) ASSUNTA	Responsabile dell'attività di intermediazione della società
RAG. SOCIALE	AGENZIA GENERALE DI MALDURA M. E CASTAGNA M. S.N.C.
PARTITA IVA	01947800130

AGENZIA GENERALE DI MALDURA M. E CASTAGNA M. S.N.C.	ALLEGATO 3 INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE <i>Conforme all'Allegato 1 al Regolamento IVASS 40/2018 vigente</i>
C.SO XXV APRILE, 129/E - 22036 ERBA (CO)	
A000154666	

SEDE LEGALE	C.SO XXV APRILE, 129/E - 22036 ERBA (CO)
NR DI ISCRIZIONE AL RUI	A000154666
DATA DI ISCRIZIONE AL RUI	10/04/2007

RECAPITO TELEFONICO	031 642375
POSTA ELETTRONICA	ag1006@axa-agenzie.it
PEC	malduracastagnasnc@cert.cna.it
SITO ATTRAVERSO CUI È PROMOSSA/SVOLTA L'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA	www.agenzie.axa.it/erba1006

Autorità di vigilanza: IVASS, Via del Quirinale n°21 - 00187 - Roma (RM)
Tel.: +39 06.42.13.31 (contatti: e-mail: scrivi@ivass.it; PEC: ivass@pec.ivass.it).

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro degli intermediari, pubblicato sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it)

SEZIONE II – INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO

Il **Distributore** comunica di aver messo a disposizione dei contraenti:

- l'elenco degli obblighi di comportamento cui l'intermediario ha l'obbligo di adempiere, contenuti nel documento denominato Allegato 4ter

NEI LOCALI SITI ALL'INDIRIZZO	C.SO XXV APRILE, 129/E - 22036 ERBA (CO)
SUL SITO INTERNET	www.agenzie.axa.it/erba1006

Il contraente, in caso di offerta fuori dalla sede dell'agenzia o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, può richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco delle imprese di assicurazione con cui l'intermediario ha rapporti di affari, anche attraverso la collaborazione con altri intermediari

SEZIONE III – INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI

Il **Distributore** dichiara di non detenere in alcuna impresa di assicurazione una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto

Allo stesso tempo dichiara che: nessuna Impresa di assicurazione ovvero Impresa controllante di un'Impresa di assicurazione detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'Intermediario opera

AGENZIA GENERALE DI MALDURA M. E CASTAGNA M. S.N.C.	ALLEGATO 3 INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE <i>Conforme all'Allegato 1 al Regolamento IVASS 40/2018 vigente</i>
C.SO XXV APRILE, 129/E - 22036 ERBA (CO)	
A000154666	

SEZIONE IV – INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE

RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'INTERMEDIARIO

L'attività di distribuzione del distributore è garantita da un contratto di assicurazione per la responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

COME PROPORRE UN EVENTUALE RECLAMO

Il Contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare RECLAMO per iscritto all'Intermediario (reclami relativi alla sua condotta ovvero a quella dei suoi dipendenti o collaboratori) ai recapiti indicati nella SEZIONE I del presente documento.

Analogamente il Contraente ha la facoltà di inoltrare il proprio eventuale reclamo (avente ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale ovvero la gestione dei sinistri) all'Impresa di assicurazione preponente, ai recapiti indicati nel documento denominato DIP aggiuntivo.

N.B. un "reclamo" è una dichiarazione d'insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un'Impresa di assicurazione, di un Intermediario assicurativo ovvero di un Intermediario iscritto nell'elenco annesso, relativa ad un contratto oppure ad un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Qualora il contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo ovvero in caso di assenza di riscontro da parte dell'Intermediario o dell'Impresa di assicurazione entro il termine di legge (45 giorni), il Contraente potrà rivolgersi direttamente all'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'Intermediario o dall'Impresa preponente e l'eventuale riscontro.

Il RECLAMO sarà inviato all'IVASS - Servizio Tutela del Consumatore potrà essere trasmesso via Fax al numero 06.42.13.32.06 ovvero tramite P.E.C.: tutela.consumatore@pec.ivass.it; utilizzando l'apposito MODULO predisposto per la presentazione dei reclami disponibile al seguente link dell'IVASS: <https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html>.

La GUIDA per la presentazione del reclamo è inoltre consultabile cliccando sul seguente link: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/guida_reclami.pdf.

In particolare, in alternativa alla proposizione del reclamo ovvero in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo stesso, il Contraente potrà attivare il procedimento di Mediazione Civile (ex D. Lgs. 04.03.2010, n. 28) e la Negoziazione Assistita (ex D.L. 132/2014).

Luogo _____, Data _____

PER VERSIONE CARTACEA

Firma del Contraente per presa visione e ricevuta _____

PER VERSIONE DIGITALE

Il presente documento, a titolo di nota informativa, ai sensi dell'art. 56, comma 3, del Regolamento, viene consegnato o trasmesso in formato elettronico, ai sensi dell'art. 61 del Regolamento, come da scelta effettuata dal Cliente.

AGENZIA GENERALE DI MALDURA M. E CASTAGNA M. S.N.C.	ALLEGATO 4-ter REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE <i>Conforme all'Allegato 4 al Regolamento IVASS 40/2018 vigente</i>
C.SO XXV APRILE, 129/E - 22036 ERBA (CO)	
A000154666	

ALLEGATO 4-ter ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Come definito nell'allegato 4 al Regolamento IVASS 40/2018, così come modificato dal Provvedimento 97/2020, il distributore mette a disposizione del pubblico il presente documento nella modalità individuata.

Il distributore

DISTRIBUTORE	CASTAGNA MATTEO
N° DI ISCRIZIONE AL RUI	A000124777
DATA DI ISCRIZIONE AL RUI	27/04/2007

mette a disposizione il presente documento:

NEI PROPRI LOCALI, ANCHE MEDIANTE APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE, ALL'INDIRIZZO	C.SO XXV APRILE, 129/E - 22036 ERBA (CO)
SUL SITO INTERNET, CON CUI PROMUOVE/COLLOCA PRODOTTI ASSICURATIVI, DANDO ANCHE AVVISO DELLA PUBBLICAZIONE NEI PROPRI LOCALI, ALL'INDIRIZZO WEB	www.agenzie.axa.it/erba1006
NEL CASO DI OFFERTA FUORI SEDE O NEL CASO IN CUI LA FASE PRECONTRATTUALE SI SVOLGA MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA, ATTRAVERSO CONSEGNA/TRASMISSIONE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	

SEZIONE I - REGOLE GENERALI PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore assume i seguenti obblighi di:

- # consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
- # consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
- # consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
- # proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
- # informare, se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
- # valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
- # fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata

<p align="center">AGENZIA GENERALE DI MALDURA M. E CASTAGNA M. S.N.C.</p>	<p align="center">ALLEGATO 4-ter REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE</p> <p align="center"><i>Conforme all'Allegato 4 al Regolamento IVASS 40/2018 vigente</i></p>
<p>C.SO XXV APRILE, 129/E - 22036 ERBA (CO)</p>	
<p align="center">A000154666</p>	

**SEZIONE II – REGOLE SUPPLEMENTARI PER LA DISTRIBUZIONE
DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI**

Nei casi di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, il distributore assume i seguenti obblighi supplementari di:

- # consegna/trasmisione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto
- # valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
- # informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, in caso di vendita con consulenza. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza
- # obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo
- # informare il contraente, in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- # fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice

AGENZIA GENERALE DI MALDURA M. E CASTAGNA M. S.N.C.	ALLEGATO 3 INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE <i>Conforme all'Allegato 1 al Regolamento IVASS 40/2018 vigente</i>
C.SO XXV APRILE, 129/E - 22036 ERBA (CO)	
A000154666	

ALLEGATO 3 INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

CONTRAENTE (ADERENTE) O POTENZIALE TALE
COGNOME e NOME/RAGIONE SOCIALE: _____
CODICE FISCALE/P. IVA: _____
EMAIL: _____

Prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, con la consegna/trasmissione questa comunicazione al contraente il distributore adempie agli obblighi di legge relative al rilascio delle informazioni personali e di identificazione, di quelle relative alla sua attività, agli eventuali conflitti d'interesse e agli strumenti di tutela adottati sul mercato.

Il presente documento è messo a disposizione dal distributore, che opera, nelle forme previste e consentite dalle normative vigenti. All'interno dell'organizzazione aziendale i cui dati sono riportati nell'intestazione:

NEI LOCALI, ANCHE MEDIANTE APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE, SITI ALL'INDIRIZZO	C.SO XXV APRILE, 129/E - 22036 ERBA (CO)
SUL SITO CON CUI PROMUOVE/COLLOCA PRODOTTI ASSICURATIVI, DANDO ANCHE AVVISO DELLA PUBBLICAZIONE NEI PROPRI LOCALI	www.agenzie.axa.it/erba1006

Per rinnovi o stipule di nuovi contratti l'Allegato è riconsegnato/ritrasmesso solo in caso di rilevanti variazioni delle informazioni rese nel precedente modulo.

L'inosservanza a tale obbligo è punita con le sanzioni previste dall'articolo 324 CAP (Sanzioni relative alla violazione degli obblighi di distribuzione dei prodotti assicurativi inclusi i prodotti di investimento assicurativo distribuiti da intermediari)

SEZIONE I - INFORMAZIONI GENERALI SULL'INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE

COGNOME NOME	MALDURA MAURO
NR DI ISCRIZIONE AL RUI	A000169825
DATA DI ISCRIZIONE AL RUI	22/04/2007
CODICE FISCALE	MLDMRA62C23D416L
IL DISTRIBUTORE OPERA	In forma societaria
RUOLO (VESTE) ASSUNTA	Responsabile dell'attività di intermediazione della società
RAG. SOCIALE	AGENZIA GENERALE DI MALDURA M. E CASTAGNA M. S.N.C.
PARTITA IVA	01947800130

AGENZIA GENERALE DI MALDURA M. E CASTAGNA M. S.N.C.	ALLEGATO 3 INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE <i>Conforme all'Allegato 1 al Regolamento IVASS 40/2018 vigente</i>
C.SO XXV APRILE, 129/E - 22036 ERBA (CO)	
A000154666	

SEDE LEGALE	C.SO XXV APRILE, 129/E - 22036 ERBA (CO)
NR DI ISCRIZIONE AL RUI	A000154666
DATA DI ISCRIZIONE AL RUI	10/04/2007

RECAPITO TELEFONICO	031 642375
POSTA ELETTRONICA	ag1006@axa-agenzie.it
PEC	malduracastagnasnc@cert.cna.it
SITO ATTRAVERSO CUI È PROMOSSA/SVOLTA L'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA	www.agenzie.axa.it/erba1006

Autorità di vigilanza: IVASS, Via del Quirinale n°21 - 00187 - Roma (RM)
Tel.: +39 06.42.13.31 (contatti: e-mail: scrivi@ivass.it; PEC: ivass@pec.ivass.it).

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro degli intermediari, pubblicato sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it)

SEZIONE II – INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO

Il **Distributore** comunica di aver messo a disposizione dei contraenti:

- l'elenco degli obblighi di comportamento cui l'intermediario ha l'obbligo di adempiere, contenuti nel documento denominato Allegato 4ter

NEI LOCALI SITI ALL'INDIRIZZO	C.SO XXV APRILE, 129/E - 22036 ERBA (CO)
SUL SITO INTERNET	www.agenzie.axa.it/erba1006

Il contraente, in caso di offerta fuori dalla sede dell'agenzia o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, può richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco delle imprese di assicurazione con cui l'intermediario ha rapporti di affari, anche attraverso la collaborazione con altri intermediari

SEZIONE III – INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI

Il **Distributore** dichiara di non detenere in alcuna impresa di assicurazione una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto

Allo stesso tempo dichiara che: nessuna Impresa di assicurazione ovvero Impresa controllante di un'Impresa di assicurazione detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'Intermediario opera

AGENZIA GENERALE DI MALDURA M. E CASTAGNA M. S.N.C.	ALLEGATO 3 INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE <i>Conforme all'Allegato 1 al Regolamento IVASS 40/2018 vigente</i>
C.SO XXV APRILE, 129/E - 22036 ERBA (CO)	
A000154666	

SEZIONE IV – INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE

RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'INTERMEDIARIO

L'attività di distribuzione del distributore è garantita da un contratto di assicurazione per la responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

COME PROPORRE UN EVENTUALE RECLAMO

Il Contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare RECLAMO per iscritto all'Intermediario (reclami relativi alla sua condotta ovvero a quella dei suoi dipendenti o collaboratori) ai recapiti indicati nella SEZIONE I del presente documento.

Analogamente il Contraente ha la facoltà di inoltrare il proprio eventuale reclamo (avente ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale ovvero la gestione dei sinistri) all'Impresa di assicurazione preponente, ai recapiti indicati nel documento denominato DIP aggiuntivo.

N.B. un "reclamo" è una dichiarazione d'insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un'Impresa di assicurazione, di un Intermediario assicurativo ovvero di un Intermediario iscritto nell'elenco annesso, relativa ad un contratto oppure ad un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Qualora il contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo ovvero in caso di assenza di riscontro da parte dell'Intermediario o dell'Impresa di assicurazione entro il termine di legge (45 giorni), il Contraente potrà rivolgersi direttamente all'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'Intermediario o dall'Impresa preponente e l'eventuale riscontro.

Il RECLAMO sarà inviato all'IVASS - Servizio Tutela del Consumatore potrà essere trasmesso via Fax al numero 06.42.13.32.06 ovvero tramite P.E.C.: tutela.consumatore@pec.ivass.it; utilizzando l'apposito MODULO predisposto per la presentazione dei reclami disponibile al seguente link dell'IVASS: <https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html>.

La GUIDA per la presentazione del reclamo è inoltre consultabile cliccando sul seguente link: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/guida_reclami.pdf.

In particolare, in alternativa alla proposizione del reclamo ovvero in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo stesso, il Contraente potrà attivare il procedimento di Mediazione Civile (ex D. Lgs. 04.03.2010, n. 28) e la Negoziazione Assistita (ex D.L. 132/2014).

Luogo _____, Data _____

PER VERSIONE CARTACEA

Firma del Contraente per presa visione e ricevuta _____

PER VERSIONE DIGITALE

Il presente documento, a titolo di nota informativa, ai sensi dell'art. 56, comma 3, del Regolamento, viene consegnato o trasmesso in formato elettronico, ai sensi dell'art. 61 del Regolamento, come da scelta effettuata dal Cliente.

AGENZIA GENERALE DI MALDURA M. E CASTAGNA M. S.N.C.	ALLEGATO 4-ter REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE <i>Conforme all'Allegato 4 al Regolamento IVASS 40/2018 vigente</i>
C.SO XXV APRILE, 129/E - 22036 ERBA (CO)	
A000154666	

ALLEGATO 4-ter ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Come definito nell'allegato 4 al Regolamento IVASS 40/2018, così come modificato dal Provvedimento 97/2020, il distributore mette a disposizione del pubblico il presente documento nella modalità individuata.

Il distributore

DISTRIBUTORE	MALDURA MAURO
N° DI ISCRIZIONE AL RUI	A000169825
DATA DI ISCRIZIONE AL RUI	22/04/2007

mette a disposizione il presente documento:

NEI PROPRI LOCALI, ANCHE MEDIANTE APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE, ALL'INDIRIZZO	C.SO XXV APRILE, 129/E - 22036 ERBA (CO)
SUL SITO INTERNET, CON CUI PROMUOVE/COLLOCA PRODOTTI ASSICURATIVI, DANDO ANCHE AVVISO DELLA PUBBLICAZIONE NEI PROPRI LOCALI, ALL'INDIRIZZO WEB	www.agenzie.axa.it/erba1006
NEL CASO DI OFFERTA FUORI SEDE O NEL CASO IN CUI LA FASE PRECONTRATTUALE SI SVOLGA MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA, ATTRAVERSO CONSEGNA/TRASMISSIONE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	

SEZIONE I - REGOLE GENERALI PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore assume i seguenti obblighi di:

- # consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
- # consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
- # consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
- # proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
- # informare, se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
- # valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
- # fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata

AGENZIA GENERALE DI MALDURA M. E CASTAGNA M. S.N.C.	ALLEGATO 4-ter REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE <i>Conforme all'Allegato 4 al Regolamento IVASS 40/2018 vigente</i>
C.SO XXV APRILE, 129/E - 22036 ERBA (CO)	
A000154666	

SEZIONE II – REGOLE SUPPLEMENTARI PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI
--

Nei casi di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, il distributore assume i seguenti obblighi supplementari di:

- # consegna/trasmisione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto
- # valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
- # informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, in caso di vendita con consulenza. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza
- # obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo
- # informare il contraente, in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- # fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice